



# COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Provincia di Brescia

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 28/12/2024

### OGGETTO:

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2025 - APPROVAZIONE  
ALIQUOTE E SOGLIE DI ESENZIONE.**

L'anno **2024** il giorno **ventotto** del mese di **Dicembre** alle ore **11:00** nella sede dell'Amministrazione comunale, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A):

Cognome Nome	Carica	P/A
BULGARO GIULIANA	Presidente	P
SISTI ROBERTA	Sindaco	P
DOSSI FILIPPO SEBASTIANO	Consigliere	P
CAZZAGO ALESSANDRO	Consigliere	A
VOLONGHI SARA	Consigliere	P
ZOPPI MASSIMILIANO	Consigliere	P
ROBOLINI CATERINA	Consigliere	P
BONDIONI MONICA	Consigliere	P
PALETTI MICHELA	Consigliere	P
TERNA ANTONIO	Consigliere	P
VIANELLI NICOLE	Consigliere	A
MANERA GIACOMO	Consigliere	P
VELLA MATTIA	Consigliere	A

Totale Presenti 10      Totale Assenti 3

Assiste all'adunanza il Segretario comunale, Dott. Antonio Tommaselli, che provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto il numero legale dei presenti, il Presidente del Consiglio comunale, Giuliana Bulgari , dichiara aperta la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il D.lgs. n. 360/1998, istitutivo dell'addizionale comunale e provinciale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 1 del cit. d.lgs., il quale prevede che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possano disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale in parola con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, e che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non possa eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Visto inoltre il comma 3-bis del cit. articolo, il quale prevede che con il medesimo regolamento possa essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Rilevato che a decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Rilevato che il comma 11 dell'art. 1 del D.L. n. 138/2011, nel testo modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, dispone che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività e che resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Visto il vigente regolamento disciplinante l'aliquota variabile di compartecipazione all'addizionale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche e la soglia di esenzione dall'applicazione della compartecipazione all'addizionale per coloro che abbiano un reddito imponibile non superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 216 con il quale, all'articolo 1, viene modificato il TUIR (DPR n. 917/1986) ed in particolare vengono unificati i primi due scaglioni nel seguente modo:

- redditi da 0 a 15.000,00 euro	> redditi da 0 a 28.000,00 euro
- redditi da 15.000,01 a 28.000,00 euro	

- redditi da 28.000,01 a 50.000,00 euro	> redditi da 28.000,01 a 50.000,00 euro
---	---

- redditi oltre 50.000,01 euro	> redditi oltre 50.000,01 euro
--------------------------------	--------------------------------

Preso atto che ai sensi del predetto Decreto legislativo:

- la modifica degli scaglioni di reddito comporta la modifica degli stessi su cui applicare le nuove aliquote dell'addizionale comunale applicabili dal 1 gennaio 2024;
- nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023.

Vista la delibera di Giunta numero 84 del 20.11.2024 che, prendendo atto del Decreto Legislativo 30 dicembre 2023 n. 216 proponeva l'adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni di reddito differentiate in relazione a ciascun nuovo scaglione di reddito stabilito dall'art. 11, comma 2, del DPR n. 917/1986 con le seguenti aliquote, da:

- redditi da 0 a 15.000,00 euro	aliquota 0,58%
- redditi da 15.00,01 a 28.000,00 euro	aliquota 0,65%
- redditi da 28.000,01 a 50.000,00 euro	aliquota 0,70%
- redditi oltre 50.000,01 euro	aliquota 0,80%

a:

- redditi da 0 a 28.000,00 euro	aliquota 0,60%
- redditi da 28.000,01 a 50.000,00 euro	aliquota 0,72%
- redditi oltre 50.000,01 euro	aliquota 0,80%

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area contabile, finanziaria e tributaria.

Udita l'illustrazione dell'argomento oggetto di deliberazione da parte del Vice Sindaco, Dossi F. e dato atto che non vi sono stati successivi interventi da parte dei consiglieri presenti in aula.

Dato atto che il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto informatico e che la relativa trascrizione verrà pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e depositata presso l'Ufficio Segreteria comunale, dove chiunque vi abbia interesse può prenderne visione.

Tutto ciò premesso e considerato.

Con 8 voti favorevoli e 2 astenuti (Manera e Terna) espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di prendere atto delle modifiche apportate dal Decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 216 con il quale, all'articolo 1, al TUIR (DPR n. 917/1986) in particolare agli scaglioni di reddito e alle aliquote Irpef statale e conseguentemente agli scaglioni di reddito e aliquote applicabili per l'addizionale comunale all'Irpef.
2. Di approvare la proposta della Giunta Comunale che con delibera numero 84 del 20.11.2024 che, prendendo atto del Decreto Legislativo 30 dicembre 2023 n. 216 proponeva l'adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni di reddito differentiate in relazione a ciascun nuovo scaglione di reddito stabilito dall'art. 11, comma 2, del DPR n. 917/1986 con le seguenti aliquote:

- redditi da 0 a 28.000,00 euro	aliquota 0,60%
- redditi da 28.000,01 a 50.000,00 euro	aliquota 0,72%
- redditi oltre 50.000,01 euro	aliquota 0,80%.

3. Di confermare la soglia di esenzione dalla compartecipazione all'addizionale comunale per coloro che abbiano un reddito imponibile non superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) già prevista nell'esercizio precedente con modifica regolamentare.

Successivamente;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

ravvisatane la necessità, con 8 voti favorevoli e 2 astenuti (Manera e Terna) espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

## **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

---

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Giuliana Bulgari

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Tommaselli

*Documento firmato digitalmente (art.24 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i)*